

Villa literno) e, poi, a versare a Diana Giuseppe e per esso a Mercurio Guido, all'epoca detenuto, una somma pari ad euro 5000. Fatto commesso con le modalità previste dall'art 416 bis cp e al fine di agevolare il sodalizio camorrista denominato "clan Bidognetti"

In Provincia di Caserta epoca antecedente e prossima al 2006

Cirillo Alessandro, Cerullo Elio, Letizia Franco, Alfiero Massimo, Di Caterino Emilio

k6) delitto p. e p. dagli artt 110 629 2^a comma cp e 7 dl 152/91, perché, riuniti in concorso e previo accordo fra loro, al fine di trarne ingiusto profitto, con violenza e minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, costringevano Migliaccio Gennaro, titolare e amministratore (anche di fatto) della "La Zingara Express di Migliaccio Gennaro & c snc", azienda che aveva rifornito di calcestruzzo Diana Tammaro e Diana Francesco per la costruzione del centro commerciale Gioli, a versare nelle casse del sodalizio camorrista chiamato Clan Bidognetti e, quindi, nelle loro mani, la somma di euro 20.000. Fatto commesso con le modalità previste dall'art 416 bis cp e al fine di agevolare il sodalizio camorrista denominato "clan Bidognetti"

In Provincia di Caserta epoca antecedente e prossima al 2006

E la richiesta di misura della custodia in carcere per Bidognetti Raffaele, Cerullo Raffaele detto Elio, Cirillo Alessandro, Cirillo Bernardo, Cirillo Francesco, Diana Giuseppe, Di Maio Francesco, Iorio Gaetano, Iorio Salvatore, Mercurio Guido
per tutti i reati loro rispettivamente ascritti nella richiesta integrativa;

**OSSERVA
CAPITOLO 1**

IL CLAN DEI CASALESI



PREMESSA

La presente ordinanza, coerentemente allo sviluppo delle indagini e alla richiesta del pubblico ministero, per garantire una migliore comprensione di vicende oggettivamente numerose e complesse, risulta suddivisa in capitoli e paragrafi, condividendo la scelta di metodo già operata dall'Ufficio di Procura in sede di richiesta cautelare: la molteplicità delle condotte, il numero dei soggetti coinvolti e i complessi e delicati intrecci che determinano le relazioni tra gli indagati non potevano essere 'narrati' se non attraverso un'esposizione schematica che consentisse al lettore di ravvisare una continuità e una logicità in quanto esposto.

Paragrafo 1

L'esistenza e la operatività dell'organizzazione camorristica denominata "clan dei casalesi" – Esame dei provvedimenti giudiziari (capo a) della rubrica).

Le pagine che seguono ripercorrono e collegano in unico scenario le vicende relative ai rapporti fra "politica" e "camorra", più specificamente fra il ceto politico – o meglio una sua parte significativa - operante nel Comune di Casal di Principe, o che a Casal di Principe ha una delle sue roccaforti elettorali, e l'organizzazione camorristica dei casalesi.

Si tratta di un'osmosi che genera effetti patologici nei settori più rilevanti della vita sociale e politica della provincia casertana: quello elettorale, quello economico e quello istituzionale. Si vedrà come, intorno a questo intreccio, si muovano enormi interessi economici dell'organizzazione casalese e come i politici coinvolti siano asserviti al sodalizio camorrista. E ciò avviene in snodi fondamentali e sensibili dell'attività economica: nell'apertura di centri commerciali, nelle attività edilizie e nella fornitura del calcestruzzo.

Ed i poteri della politica e dell'ente mafioso si saldano nel momento più solenne ed importante della vita democratica: il momento elettorale.

Appare opportuno dunque, proprio alla luce del rilievo fondamentale svolto nella presente vicenda dall'organizzazione criminale, ancor prima di procedere all'analisi del materiale investigativo raccolto, ricostruire sulla base di quali elementi può ritenersi circostanza giudiziariamente accertata, la esistenza la operatività, la struttura e la natura degli interessi del clan dei casalesi.

E su questo aspetto non può che richiamarsi la vastissima letteratura giudiziaria formatasi sul punto ed acquisita presso la A.G. di Napoli, che, con numerose sentenze definitive, sentenze soggette a gravame, misure cautelari, ha, oramai, delineato tale associazione camorrista — che ha il suo epicentro nella provincia di Caserta — come la più stabile, radicata e solida organizzazione criminale della Campania, oltre che come una delle principali organizzazioni criminali sul territorio nazionale.

In proposito, in successione cronologica, è opportuno richiamare **la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 29.04.86 - definitiva - a carico di Alessandri + 200**, (emessa nel cd. processo Bardellino).

E' la prima sentenza che ricostruisce compiutamente l'organigramma del clan, fino, circa, alla metà degli anni 80', epoca nella quale il sodalizio ruotava unito e compatto intorno alla figura carismatica di Antonio Bardellino, articolandosi, poi, sul territorio sottoposto al proprio controllo, in una serie di zone rette da un uomo (a sua volta in posizione di comando rispetto ad altri affiliati) che godeva della fiducia del capo e/o dei capi (di cui diveniva terminale e referente nelle varie realtà locali) e per conto del quale riscuoteva estorsioni, faceva affari di vario genere ed esercitava il potere militare. Il tutto, naturalmente, sotto il controllo della "cupola" dell'organizzazione.

Antonio Bardellino, in particolare, unitamente a Mario Iovine, aveva creato una organizzazione che, in contrapposizione alla N.C.O. di Raffaele Cutolo (che veniva, sostanzialmente, annichilita nel corso degli anni 80'), aveva inaugurato la nuova era della camorra imprenditrice, cioè dell'organizzazione criminale che non si occupava soltanto di 'crimini comuni' ma, poneva in essere attraverso affari apparentemente leciti (appalti pubblici, edilizia, commercio, ecc.), - attività di riciclaggio degli ingenti proventi delle attività delittuose con modalità mafiose e cioè in sostanza attraverso l'intimidazione, la violenza e la minaccia. La sfera d'influenza dell'organizzazione, che aveva il suo epicentro nell'agro aversano e in tutto il casertano, si estendeva fino alla provincia di Napoli a sud, a quella di Latina a Nord, a quelle di Benevento e Avellino ad est.

Nella sentenza in esame, fra gli altri, risultavano condannati, in quanto partecipi del sodalizio, Antonio Bardellino, Mario Iovine, Francesco Bidognetti, Maurizio Capoluongo, Giuseppe De Falco, Diana Raffaele, Domenico Iovine, Francesco Schiavone "Sandokan", suo cugino Francesco Schiavone "Cicciariello", l'altro cugino Carmine Schiavone (divenuto, poi, il primo, in ordine di tempo, collaboratore di giustizia dell'area Casertana), Vincenzo Zagaria, Nicola Zara, Cacciapuoti Alfonso, Caterino Giuseppe, Caterino Nicola, Coppola Egidio, Della Corte Vincenzo, Venosa Luigi, nomi tutti, che sulla base delle attuali indagini risultano tuttora inseriti nel sodalizio casalese.

A distanza di circa venti anni la sentenza a carico di Abbate + 129 (proc. cd. "Spartacus 1") si salda perfettamente con la sentenza Bardellino, in quanto analizza l'attività dello stesso sodalizio in un periodo storico immediatamente successivo. Si tratta di un provvedimento giudiziario di fondamentale importanza per comprendere il fenomeno camorristico di cui la presente vicenda costituisce un ultimo epilogo.

La sentenza - emessa dalla 2^a Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere il 15.09.2005 (con motivazione depositata in data 15.6.2006) all'esito di otto anni di udienze che si sono svolte fra il 1998 ed il 2005 - ricostruisce, in oltre tremila pagine di motivazione, circa un quindicennio di storia criminale Casertana (anni 1982/1996) passando in rassegna i principali fatti di sangue accaduti in quel territorio. La sua rilevanza - oltre che per l'intrinseca gravità dei fatti oggetto del procedimento, per la straordinaria entità delle condanne irrogate (circa 70 ergastoli), per lo spessore criminale dei protagonisti delle vicende (tutti i capi dell'organizzazione, molti dei quali già condannati per 416 bis C.P. nel procedimento "Bardellino") - è data dalla circostanza che, essendo iniziato il processo in Corte di Assise con le vecchie e più ampie regole sulla competenza per connessione, l'analisi giudiziaria dei singoli fatti omicidiari ha potuto essere davvero esaustiva, fornendo un quadro completo delle attività criminali e dei collegati interessi economico/imprenditoriali del sodalizio, in quanto si è estesa, anche, all'esame dell'illecita accumulazione dei beni sequestrati ex art.12 sexies 1.309/92, alla fattispecie associativa e alle condotte poste in essere, in concorso fra loro, dai capi dell'organizzazione e dai cd. "colletti bianchi" del sodalizio. Di conseguenza, in quel contesto, si è proceduto parallelamente ed unitariamente, per un verso, all'analisi dei fatti che interessavano il 'fronte militare' dell'organizzazione con l'accertamento delle responsabilità e delle dinamiche dei reati di sangue più gravi che avevano caratterizzato le principali guerre di camorra e, per altro verso, sul 'fronte degli interessi economici e sostanziali' che facevano da sfondo a quelle guerre, all'accertamento delle responsabilità per partecipazione ad associazione mafiosa della cd. ala imprenditoriale del clan (la sentenza ha disposto la confisca di compendi immobiliari ed imprenditoriali di valore rilevantissimo).

In particolare, per estrema sintesi :

in relazione alla evoluzione della struttura del sodalizio nel corso del tempo era accertato (cfr ff 409 e ss.):

-che sino al 1988 il clan - che si configurava come una federazione di gruppi camorristici, ciascuno con competenza esclusiva su una propria zona e con un proprio capo-zona - era guidato, a livello apicale, da Antonio Bardellino e Mario Iovine ed aveva come propria zona di influenza, l'intera provincia di Caserta e il basso Lazio ove risultavano effettuati anche investimenti cospicui dell'organizzazione;

-che il sodalizio, unitamente ai clan Nuvoletta, Alfieri, Mallardo ed altre organizzazioni minori, faceva parte della più vasta alleanza denominata "Nuova Famiglia" che si contrapponeva alla N.C.O. di Raffaele Cutolo;

-che Antonio Bardellino, spesso lontano dalla Campania, aveva come propri uomini di fiducia i nipoti Paride ed Antonio Salzillo e il fidato Luigi Basile detto "il marsigliese";

-che sino a quell'epoca i "colonnelli", coloro che si collocavano, nella gerarchia del sodalizio, subito dopo i capi e i loro fiduciari, erano: Francesco Schiavone "Sandokan", Vincenzo De Falco "il Fuggiasco", Francesco Bidognetti "Cicciotto di Mezzanotte". Immediatamente, in via gerarchica, sottoposti a questi, e a loro strettamente legati vi erano: Michele Zagaria, Francesco Schiavone "Cicciariello", Giuseppe Caterino e Raffaele Diana (nomi già presenti nella sentenza del 1986 "Alessandri"). Gerarchicamente subordinati erano tutti i capi-zona (ciascuno dei quali aveva diversa importanza e rilevanza, ad esempio: Augusto La Torre, che dominava a Mondragone,

aveva una più spiccata autonomia, Beneduce Alberto, a Baia Domitia, aveva un rapporto privilegiato e di fraterna amicizia con i vertici del clan, Vincenzo Zagaria controllava la zona più ricca della provincia, l'agro aversano, ecc.) e, infine, i numerosissimi affiliati;

- che nel 1988 i "colonelli", insieme a Mario Iovine, traendo spunto da una specifica vicenda (l'assassinio del fratello del fratello dello Iovine, avallato da Antonio Bardellino) ma, sostanzialmente, per una questione di potere all'interno del sodalizio, eliminavano lo stesso Bardellino uccidendolo in Brasile mentre, contestualmente, a Casal di Principe, strangolavano il nipote di quest'ultimo, Paride Salzillo (su questa specifica vicenda si vedano i ff 754 e ss);

- che, di conseguenza, nel secondo semestre del 1988, si determinava una scissione interna al sodalizio che vedeva contrapposti, da una parte la famiglia Bardellino – ciò che ne rimaneva - e i suoi fedelissimi, e, dall'altra, il resto dell'organizzazione. Nel giro di pochi mesi 'i bardelliniani' avevano la peggio – colpiti da numerosissimi omicidi, fra cui, quelli trattati in sentenza, di Piccolo Pasquale e di Michele Pardea (cd. strage di Casapesenna) - cfr ff 1073 e 1191 - con la conseguenza che: a) la famiglia Bardellino si ritirava, in una sorta di esilio, a Formia, luogo nel quale, peraltro, come si è detto, risultavano giudiziariamente accertati numerosi investimenti del clan (fra cui appartamenti, il più importante locale notturno, il "Seven up", ecc); b) il nuovo gruppo dirigente (che, essendo composto esclusivamente da capi di Casal di Principe – Bardellino era di San Cipriano d'Aversa - possiamo indicare come quello fondatore del clan dei "casalesi") – che assorbiva per intero la struttura ramificata sul territorio del clan Bardellino - era, quindi, costituito dal vecchio Mario Iovine (che tuttavia, per un verso era meno presente sul territorio in quanto spesso soggiornava all'estero, e, per altro verso, non disponeva di una proprio gruppo di fuoco) e, soprattutto, da Vincenzo De Falco, Francesco Bidognetti e Francesco Schiavone "Sandokan" (che come si vedrà in seguito, dal 1989 rimane a tutt'oggi ai vertici del clan);

-che questo quadrupvirato rimaneva al potere fino al Gennaio/Marzo 1991, e cioè fino alla eliminazione del De Falco, voluta, sempre per questioni di potere interno, dal resto del "gruppo dirigente" e al successivo e concatenato omicidio di Mario Iovine avvenuto a Cascais (Portogallo) per risposta ad opera dei fedelissimi del De Falco (sul punto si veda la specifica sentenza allegata in atti a carico di De Simone della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere – seconda sezione emessa il 13.05.2005, con la quale venivano condannati i responsabili del fatto);

-che, infine, subito dopo, e per gli anni a seguire, il potere, all'interno del clan casalese, rimaneva saldamente nelle mani delle famiglie Schiavone e Bidognetti (che mantenevano il controllo sull'intera struttura criminale ereditata da Bardellino). La prima aveva al suo vertice il citato Francesco Schiavone "Sandokan" e, a lui subordinato, suo fratello Schiavone Walter "Walterino", suo cugino Francesco Schiavone "Cicciariello", Caterino Giuseppe "Peppinotto", Raffaele Diana "Rafilotto", Panaro Sebastiano, e, in posizione preminente, i capi-zona Dario De Simone e Vincenzo Zagaria. La seconda aveva a capo il citato Francesco Bidognetti e, a seguire, Bidognetti Domenico, Zagaria Michele e Diana Luigi.

Quanto alle guerre, interne ed esterne, in cui il clan era coinvolto, era accertato:

-che, nel corso degli anni 80', il clan Bardellino/casalese era stato il braccio armato più temibile della Nuova Famiglia nella guerra contro i cutoliani che si concluse con la disfatta della N.C.O (in sentenza si veda, fra tutti, l'episodio del quadruplice omicidio Pagano/Orsi/Mennillo/Gagliardi ff 1411 e ss);

-che, di seguito, all'interno della N.F., intorno alla metà degli anni 80', si determinò la scissione e la guerra fra Bardellino/casalesi, Alfieri e i loro alleati da una parte e i

Nuvoletta e i loro alleati dall'altra. Anche in questo caso furono i casalesi a prevalere (sul punto a f 420 vi è il richiamo alla sentenza definitiva della Corte di Appello di Napoli del 6.11.2000, a carico di Basile Luigi "o marsigliese" ed altri, relativa all'omicidio di Ciro Nuvoletta);

-che nel 1988, come si è già sopra accennato, uccisi Antonio Bardellino e Paride Salzillo (cfr ff 754 e ss), si aprì il conflitto fra i fedelissimi della famiglia Bardellino e il clan casalese che, in pochi mesi si concluse con la disfatta dei bardelliniani (l'episodio topico è costituito dalla cd. "strage di Casapesenna", sulla sentenza si veda il capitolo omicidi Pardea/Salzillo ff 1191 e ss) nel quale vennero definitivamente cancellate le velleità di rivincita dei Bardellino;

-che, terminata la guerra ai Bardellino, agli inizi del 1991 iniziava quella contro i De Falco e i loro alleati (clan Quadrano/Caterino e Venosa di San Cipriano d'Aversa, La Torre di Mondragone, Esposito di Sessa Aurunca) i cui episodi più rilevanti erano costituiti dagli omicidi di Vincenzo e Giuseppe De Falco (si vedano sul punto ff 1691 e 2249 e ss). Nel 1994/95, con la morte dei predetti e di altri affiliati a quei gruppi, gli arresti di Nunzio De Falco, Luigi Venosa, Giuseppe Quadrano, Caterino Sebastiani, la partita si chiudeva con la definitiva vittoria dei casalesi di Schiavone/Bidognetti e, circa uno o due anni dopo, con una sorta di armistizio — una nuova alleanza e una mera non belligeranza — fra i casalesi e i La Torre/Esposito (che si avvicinavano molto ai Bidognetti e meno agli Schiavone);

Quanto, infine, alla struttura economica e agli interessi imprenditoriali del sodalizio, emergeva:

-che, l'organizzazione, a livello centrale, aveva istituito una "cassa comune" all'interno della quale confluivano tutti i proventi dell'organizzazione, raccolti sia dalla "cupola", e cioè direttamente dai capi, sia a livello periferico da ciascuno dei capi-zona (il dato è di assoluto rilievo anche nel presente procedimento che fonda gran parte del suo substrato probatorio proprio sulla gestione della cassa comune del clan);

-che, in particolare, mensilmente, ciascuno dei capi e dei capi-zona, si recava a Casal di Principe dove consegnava al 'cassiere' (ruolo delicatissimo, ricoperto, nel corso degli anni, da esponenti di primo piano del sodalizio, a partire da Basile Luigi arrivando sino a Caterino Mario) il denaro, i titoli di credito, ed i cd "conti" e cioè il prospetto della provenienza di ciascuna entrata (da ricollegarsi, normalmente, ad attività estorsive in senso stretto ma anche ai 'contributi' versati dagli imprenditori/camorristi al clan in cambio dell'appoggio ricevuto). Sulla base di tali conteggi e di tali entrate parziali era redatta una 'contabilità generale' del sodalizio (sulla questione della cassa comune e quella stipendiale si vedano i ff 576 e ss della sentenza e si tenga conto del fatto che anche questo specifico dato accertato giudiziariamente risulta di notevole rilevanza nella presente indagine);

-che le somme entrate nella cassa comune, mensilmente, erano ripartite fra i vari capi e capi-zona affinché pagassero gli stipendi agli affiliati che da loro dipendevano direttamente. Le residue somme venivano utilizzate per sostenere spese legali, spese per armi e le altre spese di interesse comune (per questo aspetto si ribadisce quanto evidenziato al punto 2);

-che se, come si è già accennato, l'estorsione in relazione a tutte le attività imprenditoriali (commerciali, edili, industriali) costituiva parte cospicua delle attività criminali del sodalizio, tuttavia la gestione in prima persona, da parte di fiduciari dell'organizzazione, di attività economiche e la gestione monopolistica di alcuni settori

– e, quindi, l'imposizione di forniture, prezzi, prodotti, mano d'opera, ecc. – rappresentava uno dei tratti distintivi dell'organizzazione casalese (vedi ff 505 e ss);

-che, in particolare, nell'ambito del procedimento e della sentenza in esame erano analizzate anche le attività imprenditoriali riferibili direttamente al sodalizio perchè svolte da imprenditori (edili e non) organicamente inseriti nell'organizzazione. Si tratta di soggetti (cfr capitolo su "valutazioni sulle posizioni dei singoli imputati" ff 2310 e ss), che ricercavano ed ottenevano (grazie alla sua forza di intimidazione) la 'sponsorizzazione' del sodalizio per aggiudicarsi appalti, lavori edili, commesse pubbliche e private, e che riversavano, nelle casse del clan, parte significativa dei relativi proventi. In particolare erano esaminate le posizioni di: Carmine Schiavone (cugino di Sandokan Francesco Schiavone e, in ordine di tempo, primo collaboratore di giustizia dell'area Casertana), titolare di una importante azienda produttrice di calcestruzzo, la BASCHI, che, peraltro, fino al 1988 era stata di proprietà di Antonio Bardellino e di Pasquale Pirolo; Statuto Rodolfo, Reccia Stefano, De Rosa Nicola, **Iorio Gaetano**, (**indagato nel presente procedimento**), titolari di importanti impianti di produzione del calcestruzzo sempre nella provincia Casertana; Darione Gaetano che operava nel settore edile; Schiavone Saverio Paolo nel settore della contribuzione Aima e dell'allevamento di bestiame (tutti i capi del sodalizio, peraltro, da Schiavone Francesco a Francesco Bidognetti, risultavano titolari di immense tenute con annessi allevamenti di centinaia di capi di bufale); Dante Passarelli che era titolare, per importanza, del quinto zuccherificio italiano "la IPAM" oltre che di tenute agricole, supermercati, ecc. Sempre la sentenza in esame, infine, analizzava il caso della contribuzione Aima in agricoltura e quello della distribuzione degli inerti e del calcestruzzo presso tutti i cantieri pubblici e privati delle zone da loro controllate come esempio di gestione monopolistica di compatti economici, e cioè come caso nel quale era la stessa organizzazione che, sostituendosi alle leggi del libero mercato, regolava direttamente domanda ed offerta. In particolare, nel settore Aima, ciò avveniva attraverso la gestione delle cooperative agricole e dei centri di raccolta della frutta in eccedenza che era inviata al macero, da parte di uomini che erano la diretta emanazione del sodalizio che stabilivano chi, dove e quanto potesse conferire (anche e soprattutto in modo simulato) i prodotti al macero (i cd. scamazzi). Si trattava di gestire contributi comunitari per quantità di prodotto (si ripete, spesso fasulle) che potevano raggiungere 112.000.000 di chili all'anno (circa due chili per ogni abitante della penisola). Nel settore degli inerti e del calcestruzzo attraverso la costituzione, ideata dallo stesso Bardellino, di consorzi (COVIN E CEDIC) cui aderivano tutti i produttori Casertani, gestiti da fiduciari del sodalizio (da qui la condanna dell'Ing. Mincione Giovanni, massimo dirigente del Cedic, per 110-416 bis C.P.), nei quali tutti i titolari delle cave e degli impianti di produzione dovevano conferire tutto il loro prodotto che poi veniva rivenduto dal consorzio stesso (e cioè dai casalesi, che trattenevano, per la loro cassa comune, una quota dei proventi) a tutti gli imprenditori che avevano cantieri, di qualsiasi specie e natura, nell'intero Casertano.

Fra gli altri erano condannati, per la partecipazione al sodalizio (contestazione che copre un arco temporale che parte dal 1986 ed arriva al 1996): Giuseppe Caterino, Mario Caterino, Antonio Iovine, Francesco Schiavone di Nicola "Sandokan", Michele Zagaria, Apicella Pasquale, Autiero Andrea, Basco Antonio, Basile Luigi, Bianco Augusto, Cacciapuoti Alfonso, Coppola Egidio, D'Alessandro Cipriano, Della Corte Vincenzo, Diana Luigi, Diana Giuseppe, Di Gaetano Antonio, Feliciello Domenico, Ferraro Sebastiano, Guerra Giuseppe, Ligato Raffaele, Lucariello Orlando, Marano Giorgio, Martinelli Enrico, Mauriello Francesco, Panaro Sebastiano, Papa Giuseppe, Pezzella Nicola, Reccia Stefano, Russo Giuseppe, Salzillo Bruno, Spierto Pasquale,

Schiavone Mario, Vargas Pasquale, Venosa Luigi.

Vicende delittuose rilevanti trattate dalla sentenza in esame, in quanto costituiscono uno snodo decisivo dei futuri assetti dell'organizzazione, sono l'omicidio di Antonio Bardellino, avvenuto in Brasile nell'estate del 1988, a seguito del quale capi incontrastati dell'organizzazione divennero Francesco Schiavone, De Falco Vincenzo, Bidognetti Francesco e Mario Iovine, e quello di Vincenzo De Falco avvenuto a Casal di Principe nel febbraio 1991 a seguito del quale, Francesco Schiavone di Nicola, da un lato, e Francesco Bidognetti dall'altro, con le rispettive famiglie, assumevano il controllo totale del sodalizio (Mario Iovine di lì a due mesi sarà ucciso a Casais – Portogallo- da due sicari spagnoli mandati da Nunzio De Falco per vendicare la morte di Vincenzo).

Per ciò che riguarda l'omicidio di Bardellino, dalla sentenza di primo grado risultava che lo stesso era commesso in quanto gli altri capi del sodalizio e, in particolare, Mario Iovine e Francesco Schiavone di Nicola erano divenuti insofferenti alla egemonia dei familiari di Antonio Bardellino (in particolare Paride Salzillo, Antonio Salzillo e Bardellino Ernesto) che di fatto, attesi i prolungati periodi di assenza dal territorio nazionale dell'indiscutibile capo, "reggevano" l'organizzazione.

Per tale delitto, fra i superstiti di quegli anni (medio-tempore morivano sia Mario Iovine che Vincenzo De Falco) veniva condannato Francesco Schiavone di Nicola.

Quanto all'omicidio di Vincenzo de Falco, la Corte, sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Dario De Simone, Franco Di Bona, Augusto La Torre, Carmine Schiavone, Raffaele Ferrara, da alcuni verbalizzanti (Angioni, Cecere ed altri) nonché sulla base di accertamenti patrimoniali ed intercettazioni telefoniche (fra tutte il colloquio intercorso fra Augusto La Torre e Mario Esposito da un lato e Dario De Simone e Vincenzo De Falco dall'altro) conclu deva nel senso che Vincenzo De Falco, sicuramente il più duttile ed abile componente della cupola casalese, era stato ucciso nel febbraio 1991 – per ordine degli altri capi appartenenti alle famiglie Schiavone-Bidognetti e di Mario Iovine - perché ritenuto oramai inaffidabile, pericoloso per il resto delle famiglie, e troppo potente. Per tale specifica vicenda erano condannati, quanto ai componenti della famiglia Schiavone, Schiavone Francesco di Nicola, Schiavone Walter, Caterino Giuseppe, Panaro Sebastiano, Caterino Mario, Di Bona Franco, De Luca Corrado; quanto ai componenti della famiglia Bidognetti (all'epoca unita e compatta in seguito, come poi si vedrà, spaccata fra due diverse fazioni in lotta fra di loro una delle quale passava con la famiglia Schiavone) Bidognetti Francesco, Zagaria Michele, Diana Luigi, e Apicella Pasquale.

Tuttavia, pur nella vastità del materiale probatorio esaminato, il procedimento e la sentenza "Spartacus", non esauriscono né l'ampio spettro degli interessi criminali del clan casalese né il suo organigramma.

In proposito sono indicate in atti le sentenze definitive di condanna a carico di Cecere Paolo ed altri, di Di Matteo ed altri, di Basile Luigi ed altri, sulla strage di Casapesenna, a carico di Francesco Biondino ed altri – per gli omicidi Esposito-Parisi, a carico di Aversano Stabile ed altri per l'omicidio di Parente Giovanni e per il delitto associativo a carico di Bidognetti Francesco ed altri, sul traffico di mitragliatori.

Tutti questi provvedimenti certificano, con l'autorevolezza della res iudicata, l'esistenza, l'operatività e la struttura del sodalizio e costituiscono, in un certo senso, la cornice dei provvedimenti giudiziari entro cui si colloca, in posizione centrale, la sentenza 'Spartacus'.

Quanto alla sentenza DI MATTEO emessa dalla IV Sezione del Tribunale di Santa

Maria Capua Vetere il 14.7.1999, la stessa oltre a vari reati fine, prendeva in esame il delitto associativo ed in particolare l'appartenenza di alcuni affiliati al clan casalese considerando un arco di tempo che si estendeva fino al giugno 97.

Il provvedimento giudiziario in questione oltre a ricostruire l'articolazione del clan dei casalesi secondo lo stesso schema in seguito fatto proprio anche nella cd. sentenza Spartacus (e dunque confermando l'esistenza di una "cupola" centrale composta dagli elementi di vertice delle famiglie SCHIAVONE-BIDOGNETTI, di una fitta rete di capi-zona presenti su tutto il territorio della provincia che, da una parte prendeva le direttive dalla cupola, e dall'altra avevano alle loro dipendenze dirette gruppi più o meno ampi di affiliati, dell'obbligo dei capi-zona e di tutti gli esponenti di rilievo del clan di versare nella cassa comune – gestita dai vertici del clan- i proventi delle attività illecite, e della conseguente utilizzazione di tale denaro per il pagamento degli stipendi agli affiliati e per sostenere le spese generali del sodalizio) condannava, tra gli altri, per il delitto di partecipazione al sodalizio, Della Volpe Luigi, Di Martino Giovanni, Di Martino Vincenzo, Iavarone Mario, Monaco Luigi.

Quanto alla sentenza, sempre definitiva, a carico di Paolo Cecere ed altri, la stessa, oltre ad accertare l'efferto duplice omicidio avvenuto nel gennaio 1995 in danno di Tappino Mario e Ciccarelli Giovanni, componenti del contrapposto sodalizio Quadrano-De Falco nonché l'acquisizione con il metodo mafioso di una posizione monopolistica del clan dei casalesi, e di imprese da loro controllate (la Italburro di Carinaro, la Cecere Nicola s.n.c., e le società riferibili alla famiglia Viglione) nel settore della raccolta del latte e della panna e della produzione di burro nelle province di Caserta ed in parte di Napoli, si occupava anche della condotta di associazione di stampo mafioso, con condotta perdurante fino al 12.10.2000, nei confronti di vari affiliati al clan casalese fra cui Cecere Paolo, Cecere Domenico, Fusco Antonio, Massaro Giovanni, Piccolo Giovanni e Piccolo Renato, tutti appartenenti al gruppo avversano di Vincenzo Zagaria a sua volta inserito nel più ampio raggruppamento del gruppo Schiavone.

Altra precedente sentenza divenuta definitiva, che in qualche modo si ricollega a quella appena esaminata, è quella a carico di Picca Aldo ed altri emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere III^a Sez. Penale il 02.04.1996 avente nr.148 Reg Sent.

Di particolare rilievo in questa sede appare poi **la sentenza a carico di Aversano Stabile ed altri**. In tale procedimento era esaminato, oltre all'omicidio di Giovanni Parente avvenuto nel settembre del 1996 a Grazzanise (il Parente era il gestore di un'agenzia di pompe funebri di Bellona che si era messo in contrasto con altro gestore di pompe funebri di Grazzanise, tale Papa Antonio, appartenente al clan dei casalesi e per questo condannato con sentenza definitiva), anche il delitto di cui all'art. 416 bis c.p e una lunga serie di estorsioni, tutte riferibili all'organizzazione casalese ed in particolare al gruppo che operava in Grazzanise diretto da Mezzero Antonio a sua volta uomo di fiducia di Francesco Schiavone di Luigi.

La Corte, in particolare, condannava per la partecipazione al gruppo grazzanisano dei casalesi Aversano Stabile Andrea, Aversano Stabile Luigi, Cacciapuoti Alfonso, Cantiello Salvatore, Del Vecchio Antonio, Grasso Davide, Izzo Giovanni, Mezzero Antonio (Mirra Guglielmo veniva condannato per il delitto di favoreggiamento aggravato essendo stato già condannato per il delitto di 416 bis dalla Prima Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza nr.1266/00 emessa il 21.09.2000 cd. processo Aima a carico Acanfora + 240).

Da segnalare come anche nel procedimento Aversano Stabile Andrea, e dalla stessa sentenza, risultava come ciascuno degli affiliati fosse regolarmente stipendiato

attraverso il meccanismo della cassa comune, come i proventi delle estorsioni e di ogni altra attività illecita raccolti nella zona di Grazzanise fossero fatti confluire mensilmente nella predetta cassa comune, gestita a Casal di Principe dai vertici del sodalizio, e come, sia pure in modo piuttosto rudimentale, il responsabile del gruppo tenesse una contabilità delle entrate e delle uscite (venivano sequestrati degli appunti a Mezzero Antonio nei quali risultavano annotate l'entità delle estorsioni ed il pagamento di alcuni stipendi).

Quanto alla **sentenza del 09.05.2000 divenuta irrevocabile**, relativa all'acquisto di una fornitura di mitragliatori provenienti da un Commissariato di P.S. di Napoli da parte del clan dei casalesi, il Tribunale di Napoli – Sezione VII[^], individuava in Pezzella Nicola il soggetto che materialmente conduceva le trattative per tale acquisto e in Bidognetti Francesco, Biondino Francesco, Schiavone Francesco di Luigi, Schiavone Walter ed altri, i destinatari finali del micidiale armamentario acquistato. Il provvedimento giudiziario in questione, come si è già premesso, divenuto irrevocabile, risulta particolarmente importante in quanto nello stesso si dava atto che Bidognetti Francesco (come si è visto insieme a Francesco Schiavone di Nicola, capo indiscusso del clan) riconosceva, in sostanza, l'esistenza dell'organizzazione casalese ed il fatto che lui ne facesse parte.

Quanto alla **sentenza relativa alla cd. strage di Casapesenna**, che riguarda uno degli episodi più significativi della guerra tra i Casalesi e ciò che rimaneva della famiglia Bardellino, episodio nel corso del quale durante una sparatoria fra contendenti nella pubblica via, erano uccisi Salzillo Antonio e Pardea Michele, la Corte di Appello di Napoli in data 17.4.1996 condannava Salzillo Antonio (cd. capacchione, nipote di Antonio Bardellino) Di Bona Michele, Sparaco Giovanni e Di Donato Giuseppe per il tentato omicidio. La sentenza riguardava solo imputati della cd. fazione "bardelliniana", mentre gli imputati della fazione "casalese" erano condannati proprio per gli omicidi di Pardea Michele (calabrese agli ordini dei Bardellino) e Salzillo Antonio (casalese infiltratosi nelle fila dei Bardellino ed ucciso per errore dai casalesi stessi nel corso del conflitto a fuoco), nell'ambito del procedimento Spartacus 1.

Circa le indagini, le O.C.C. e le sentenze non ancora definitive che hanno ulteriormente ricostruito le attività del clan casalese, si richiamano gli esiti del procedimento denominato "Spartacus 2", le cui sentenze ed ordinanze sono descrittive della struttura dell'organizzazione, del procedimento sulla gestione dei centri di ritiro "Aima" da parte del sodalizio a carico di Acanfora ed altri 150 (sono state emesse O.C.C.C. e sentenze di primo grado), quello sull'ala bidognettiana del clan a carico di Apicella Pasquale ed altri (cfr O.C.C.C. in atti), quella carico di Ammutinato Michele ed altri (cfr O.C.C.C. in atti).

Proprio con riferimento a quest'ultima indagine (la 2[^] Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, collegio B, in data 01.06.2007 emetteva dispositivo di sentenza nell'ambito del P.P. 1192/04 MOD.16) risultava, dalla relativa O.C.C.C., un dato pienamente coerente con gli esiti dell'attuale ordinanza .

In particolare, anche in quel procedimento, sia pure in modo meno completo rispetto a quanto emerso nella presente indagine, risultava acquisita la prova, non solo dichiarativa , ma documentale, della esistenza della cassa comune del clan e del pagamento effettivo degli stipendi agli affiliati.

Si riporta, sul punto, quanto osservato dal P.M nella sua richiesta (pienamente condivisa dal GIP) del 25.10.2001.

"....che in data 30.5.97, procedevano a perquisizione domiciliare finalizzata alla cattura del latitante Coppola Egidio (inseguito da O.C.C. per partecipazione al

sodalizio casalese ed altro) presso il domicilio del predetto; che mentre era in corso l'attività in questione giungeva, presso l'abitazione del Coppola, una autovettura sulla quale si trovava il Bortone Vincenzo, che veniva fermato e controllato; che all'interno dell'autovettura venivano rinvenute: 1) due mazzette di banconote unite da un elastico con un foglietto con la scritta "15 Egidio". In particolare, la prima mazzetta era composta da 5 milioni in banconota da lire 100.000 e la seconda da 10 milioni in banconote da 50 e 100 mila lire, 2) una terza mazzetta composta 14.650.000 lire in banconote da 100 e 50 mila lire ed un assegno da 1.250.000 lire, chiusa da un elastico unitamente ad un appunto con su scritto "16 villa Literno"; che indosso al BORTONE venivano rinvenuti appunti cartacei su cui erano appuntati un elenco di soprannomi con a fianco dei numeri indicanti verosimilmente denaro; che i soprannomi di cui agli appunti erano i seguenti: "sindaco", "sebastino", "zannuto", "ciglione", "padrino", "scusuto".

I CC evidenziavano come ai predetti soprannomi corrispondevano i nominativi dei seguenti affiliati al sodalizio dei casalesi: IANNARELLA Tammaro da Villa Literno, PANARO Sebastiano da Casal di Principe, DEL VECCHIO Antonio di San Cipriano d'Aversa, D'ALESSANDRO Cipriano da Casal di Principe, RUSSO Giuseppe da Casal di Principe, AUTIERO Andrea da Casal di Principe. Sicuramente esatte le identificazioni fatte dai CC posto che i collaboratori di giustizia, appartenenti al sodalizio casalese, hanno, in modo convergente, indicato con i soprannomi suddetti i soggetti appena elencati come da sottostante prospetto elaborato da questo Ufficio....omissis..

(vds sul punto gli allegati verbali di interrogatorio, omissati, dei suddetti collaboratori di giustizia).

Non può ragionevolmente dubitarsi che gli appunti rinvenuti fossero niente altro che, parte, della contabilità della c.d. "cassa comune" del sodalizio casalese e, che il denaro, costituisse parte degli stipendi che dalla cassa comune erano, poi, indirizzati a ciascun gruppo camorristico facente parte della confederazione casalese.

In particolare il riferimento a Villa Literno altro non è che il riferimento al gruppo camorrista operante in quel paese che, tali stipendi riceveva, (sugli stipendi erogati a Villa Literno dalla cassa comune casalese, vedi dichiarazioni del liternese Lettiero Cuono del 11.11.2000 "...omissis.. Mi disse, pure, che ZAGARIA Michele, gli aveva detto, che questa novità non avrebbe cambiato nella sostanza le cose perché, comunque, i soldi sarebbero comunque finiti a Casale ed, a Villa Literno, sarebbe stata data sempre la stessa quota per gli stipendi degli affiliati,...omissis") mentre il riferimento ad Egidio, considerato anche il luogo ove il Bortone veniva sorpreso, era sicuramente ad Egidio Coppola , capozona casalese a Castel Volturno (vedi sul punto OCC Spartacus 1 , nonchè dichiarazioni De Simone del 3.2.96 "...omissis ... A.D.R. Conosco LUISE Giulio fa parte integrante del clan dei "casalesi" ed è vicino a BIDOGNETTI Francesco. Egli è capo zona a Castelvolturno unitamente a COPPOLA Egidio di Casal di Principe...omissis").

Quanto alla questione della gestione della cassa comune, cassa gestita a Casal di Principe, da una sorta di cupola, in cui confluivano tutti gli introiti dei vari gruppi operanti nella provincia, prima contabilizzati e poi suddivisi sia per provvedere alle spese comuni dell'intero sodalizio confederato (spese per legali, per armi, spese sanitarie, ecc.) , che per provvedere al pagamento degli stipendi degli affiliati, si richiamano le dichiarazioni rese in sede dibattimentale (proc. a carico di Aversano Stabile ed altri , 1^a corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, proc. a carico di Di

Matteo ed altri 4[^] sez. Trib. Santa Maria Capua Vetere) da Dario De Simone, Frascogna Domenico, D'Alessandro Salvatore, Ferrara Raffaele.

Non può negarsi che l'atto di p.g. richiamato ha rappresentato un formidabile riscontro a quanto riferito dai collaboratori.

Evidente che il Bortone (deceduto nel 1999) in quanto latore e trasportatore di stipendi e di delicati documenti, era persona di fiducia del sodalizio.

Ciò del resto risultava ampiamente confermato dal fatto che lo stesso, in data 11.11.91, era stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per il delitto di estorsione aggravata in danno dell'imprenditore Corrado Francesco, estorsione il cui mandante risultava essere Del Vecchio Antonio, esponente di vertice del sodalizio casalese (vedi inf. del 11.11.91. dei CC di Aversa).

Significative, sul conto del Bortone, le dichiarazioni rese da Di Bona Franco, che, in data 14.4.97, e cioè oltre un mese prima del rinvenimento della documentazione, dichiarava: “...omissis.... BORTONE Vincenzo. E' un altro affiliato all'organizzazione camorrista dei casalesi con il ruolo di estorsore e zona di operatività limitata all'alto Casertano ed in particolare alle zone del Matese. Egli operava insieme a Nicola Pezzella, genero di Carmine Schiavone, e Rodolfo Corvino.

Inizialmente egli esercitava tale ruolo insieme ad Antonio Del Vecchio. Nel 1992 quest'ultimo venne colpito da ictus e, conseguentemente, il Bortone operò con le persone suindicate, cioè Pezzella e Corvino.

Ho incontrato il Bortone sia da detenuto che da libero. L'ho conosciuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nel 1982-83, se non sbaglio, allorchè venne arrestato insieme a Piccolo Domenico per porto e detenzione di arma. L'ho incontrato successivamente anche da libero. A tal proposito preciso che mio cognato Orsi Michele ha sposato una figlia del Bortone.

Quando sono stato latitante dal gennaio-febbraio 1994 al luglio dello stesso anno egli spesso veniva a trovarmi a casa di mia suocera, ove solitamente mi intrattenevo.

Nel 1994 venne arrestato per estorsione in danno del titolare di un deposito di calcestruzzo. Poco dopo l'arresto vennero da me Pezzella Nicola e Corvino Rodolfo i quali mi dissero che bisognava invitare la persona che aveva denunciato il Bortone per convincerla a ritrattare le accuse. Pezzella e Corvino avevano partecipato anch'essi al tentativo di estorsione. Tale circostanza me la riferirono essi stessi. Peraltro dalla fotocopia degli atti di cui essi vennero in possesso - attraverso la moglie del Bortone o il legale del medesimo, Avv. Michele Santonastaso, conosciuto dal Pezzella e dal Corvino - si evidenziava nelle fotografie scattate dall'organo investigativo, che i contatti con il denunciante erano stati tenuti anche dal Pezzella e dal Corvino.

Il denunciante venne invitato a casa della zia di Rodolfo Corvino. Tale abitazione si trova nei pressi della chiesa di Casal di Principe, in una traversa di corso Umberto. Con il denunciante avemmo - Pezzella, Corvino ed io - un incontro, nel corso del quale il medesimo denunciante finse di non aver assolutamente contribuito all'arresto del Bortone, adducendo l'intervento delle forze di polizia a sua insaputa. Sul momento riuscì a convincerci. Successivamente, quando avemmo la copia degli atti, potemmo leggere la denuncia ed accorgerci che ci erano state dette menzogne nel corso di tale incontro.

A.D.R. Quando ci accorgemmo che il denunciante ci aveva mentito non proseguimmo nell'intento di convincerlo a desistere in quanto il suo comportamento denotava l'intenzione di non ritirare la denuncia. L'alternativa sarebbe stata la rappresaglia, ma una iniziativa del genere avrebbe potuto danneggiare la posizione del Bortone che era detenuto.

A.D.R. Pezzella e Corvino erano riconoscibili nelle fotografie scattate dagli investigatori, ma non erano stati identificati evidentemente perché il denunciante non conosceva i loro nomi ma solo quello del Bortone ...omissis...

Dai numerosissimi atti giudiziari emerge univocamente che, a far data dai primi anni '80, una vastissima area che ha come epicentro il casertano, è controllata dalla organizzazione criminale in argomento. Soprattutto anche da questi procedimenti, è emerso, nel corso degli anni, la capacità del clan casalese di gestire, sia in prima persona che attraverso soggetti consapevoli e compiacenti, quando non organici all'associazione, molte delle principali attività economiche svolte sul territorio controllato. In altri termini ciò che ha caratterizzato e caratterizza ancora l'organizzazione casalese, e che distingue tale sodalizio da una qualsiasi 'banda criminale' - sia pure in grado di controllare, attraverso l'intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà il territorio di propria competenza (e, quindi, per questo, sussumibile nel paradigma dell'art 416 bis C.P.) - è la sua capacità di controllare, non solo, e, si direbbe, non tanto, le attività illecite, quali le estorsioni, l'usura, il traffico di stupefacenti, il gioco d'azzardo, tipicamente e, per loro natura, dominio riservato della criminalità organizzata, quanto piuttosto quella di 'atteggiarsi' a soggetto economico che, operando sul mercato legale, ma avvalendosi, rispetto agli altri operatori, della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, nello stesso si impone e, assai spesso, acquisisce una posizione dominante se non monopolistica. Due esempi paradigmatici di tale peculiare caratteristica dell'organizzazione "casalese", che la rende più vicina e più simile, da un punto di vista criminologico, a "Cosa Nostra" siciliana, che a molte delle organizzazioni camorriste operanti nelle altre province campane (caratterizzate da strutture di tipo "gangsteristico", e, quindi, strutturalmente più "fluide" e dediti ad attività più marcatamente criminali) sono costituiti, senza dubbio, dalle risultanze del procedimento penale nr 16047/98/21 e suoi stralci (vedi allegati provvedimenti cautelari, provvedimenti del Riesame decreto di rinvio a giudizio, sentenza in fase di rito abbreviato, oramai definitiva) a carico di Cecere Paolo di cui sopra si è detto e dal procedimento a carico di Cantiello Vincenzo ed altri.

In particolare, per meglio approfondire quanto si è già accennato a proposito di tale ultimo procedimento, risultava come, nel corso degli anni '90, il gruppo camorristico di Zagaria Vincenzo, capo-zona casalese, insieme a Dario De Simone, nell'agro aversano, avesse costituito una holding industriale operante nel settore della produzione del burro, attraverso gli stabilimenti e le aziende delle compiacenti famiglie Cecere e Viglione. Tale polo produttivo che costituiva, nello specifico settore merceologico, quello del burro per uso industriale e pasticceria, uno dei più importanti in campo nazionale ed europeo, avvalendosi della intimidazione e della minaccia, era riuscito a sbaragliare la concorrenza, a imporre i prezzi di mercato stabiliti dal sodalizio, a monopolizzare le fonti approvvigionamento della materia prima.

Nel secondo procedimento sopra richiamato, emergeva l'acquisizione di una ulteriore rilevante attività economica: quella della distribuzione del latte nei punti vendita grandi e piccoli di gran parte della provincia da parte del clan casalese e, in particolare, delle famiglie di Michele Zagaria, oramai unico capo del sodalizio non ancora detenuto (la sua latitanza dura da 12 anni), e dei Tavoletta di Villa Literno. Tutto ciò avveniva intimidendo la concorrenza e sottponendo ad estorsione il colosso agro-alimentare Cirio-Parmalat.

Segnatamente dalla sentenza emessa dalla II^a Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere risultava, per un verso, che attraverso due società riferibili alla famiglia Zagaria e alla famiglia Tavoletta (la Euromilk e la Italcom) i casalesi costringevano, prima la Cirio e poi la Parmalat, a dare loro in concessione la distribuzione del latte nella provincia (con risultati peraltro strepitosi dal punto di vista commerciale posto che le due società acquisivano una posizione assolutamente dominante) e, per altro verso, che imponevano ai predetti colossi agro-alimentari di versare, attraverso documentati

artifici contabili, una tangente mensile di circa 50 milioni di vecchie lire. Tali somme, è questo dato è di assoluto rilievo in questo procedimento, almeno sino al marzo 2004, venivano riversate nella casa comune del clan.

La scissione

Una vicenda di particolare rilievo, nel complessivo sviluppo della storia del clan dei casalesi, è sicuramente quella relativa alla scissione interna creatasi nella famiglia Bidognetti, intorno al 95/96 e cioè in epoca successiva rispetto all'arresto di Bidognetti Francesco "Cicciotto di mezzanotte" capo indiscusso di quel sodalizio. Tale frattura, che generava una sanguinosissima guerra intestina, infatti non solo mutava la consistenza strutturale e numerica della famiglia Bidognetti, ma stravolgeva la stessa geografia criminale del clan casalese di cui la predetta famiglia era fra quelle egemoni. In particolare gli "scissionisti", che mal sopportavano di essere relegati in posizione subordinata rispetto ai congiunti di Bidognetti Francesco rimasti liberi (ed in particolare i figli Aniello e Raffaele ed il cugino Domenico Bidognetti) abbandonavano la famiglia di origine e si schieravano con la famiglia Schiavone della quale diventavano organici. Tenuto contro dello spessore criminale degli scissionisti - che solo in via esemplificativa possono indicarsi in Cantiello Salvatore "Carusielo", Diana Luigi "manovale" Apicella Pasquale "bell'ommo" nonché in tutti i componenti della famiglia Tavoletta, dominanti in Villa Literno- può comprendersi il significativo depotenziamento del clan Bidognetti e correlativamente, il maggiore potere degli Schiavone (che, pur rimanendo formalmente alleato ai Bidognetti e non prendendo materialmente parte alla guerra tra gli scissionisti ed i bidognettiani che si sviluppava principalmente fra Casal di Principe e Villa Literno, tuttavia sotterraneamente appoggiava Cantiello e i suoi uomini) con un conseguente radicale mutamento degli equilibri interni al sodalizio.

In ordine a queste complesse vicende, erano sviluppate numerose e significative attività di indagine (che si concretizzavano in altrettante attività processuali che fotografano le varie fasi della guerra di camorra di cui si è detto). A titolo esemplificativo devono richiamarsi i seguenti provvedimenti:

O.C.C.C nr.551/01 del 13.12.2001 Proc. 98058/R/2000 a carico di Abbate ed altri, nella quale vengono evidenziati sia gli episodi di contrapposizione violenta fra i bidognettiani da una parte e gli scissionisti di Cantiello e di Tavoletta dall'altra, per il controllo delle vasche di depurazione di Villa Literno, sia l'omicidio di DI FRAIA Raffaele uomo di fiducia dei Bidognettiani in Villa Literno, ad opera del gruppo Tavoletta;

O.C.C.C. di cui al P.P. nr.108761/00/21 e relativa sentenza di primo grado emessa in data 14.10.2006 dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere la Sezione, a carico di Arrichiello ed altri, che prende in esame la contrapposizione avvenuta in Villa Literno fra tavolettiani e bidognettiani per vari episodi: venivano presi in esame il tentativo di omicidio del capo zona in Villa Literno, Verde Enrico, da parte dei Tavoletta e dei suoi complici, ed il tentativo di omicidio di Ruggieri Domenico commerciante di Villa Literno legato ai Bidognetti;

O.C.C.C 555/05 del 13.10.2005 a carico di Cantiello Salvatore, Corvino Daniele, De Vito Luigi, Diana Alfonso, Diana Luigi e Zara Nicola relativo all'omicidio di Bidognetti Salvatore, fratello del capo-clan Domenico.

O.C.C.C. 237/06 emessa dal GIP di Napoli il 10.04.2006 a carico di Zara Nicola, Zara Tommaso, Ben Mansour Ajed per l'omicidio di Corvino Davide avvenuto in Casal di Principe (CE) il 10.11.1997, quale vendetta nei confronti di BIDOGNETTI Francesco capo del clan omonimo, avverso a quello del Cantiello, in risposta all'omicidio

perpetrato dagli uomini del Bidognetti in danno di BALDASCINO Nicola e POMPA Antonio avvenuti il 30.10.1997.

A handwritten signature consisting of two loops and a vertical line.

Paragrafo 2.**Le piu' recenti indagini sul clan dei CASALESI. I nuovi equilibri all'interno del sodalizio. L'egemonia della famiglia SCHIAVONE - (capo a) della rubrica)**

Momento determinante nella ricostruzione dei piu' recenti sviluppi del clan dei CASALESI è sicuramente rappresentato dagli esiti delle indagini preliminari svolte nell'ambito del p.p. nr. 22138/05 21, sfociato nell'adozione di misura cautelare a carico di AMMUTINATO Salvatore ed altri emessa dal GIP di Napoli ed eseguita il 30.09.2008. Tale misura, confermata in sede di riesame conduceva poi alla sentenza di condanna a carico di oltre 50 affiliati che avevano richiesto il rito abbreviato. Anche questi provvedimenti sono in atti allegati.

Il rilievo di questa indagine non è solo nel numero degli indagati e nel loro spessore criminale ma anche nella qualità delle prove acquisite, prove documentali che consentivano di ricostruire interamente in epoca che può cristallizzarsi intorno al 2005, l'organigramma di quella che era ed è la piu' potente componente del clan dei CASALESI vale a dire quella facente capo alla famiglia SCHIAVONE. Sono note infatte le vicende giudiziarie che hanno coinvolto di recente le altre due componenti di rilievo del sodalizio : la famiglia BIDOGNETTI ed il clan ZAGARIA. Quanto alla prima, a seguito dell'ordinanza cautelare c.d. DOMITIA p.p. nr. 66627/01/21 a carico di Alfiero oltre a 70 indagati in atti allegata e ai numerosissimi provvedimenti che pure sono acquisiti in atti a carico dei componenti del risorto gruppo bidognettiano guidato da SETOLA Giuseppe, puo' ritenersi che l'ala stragista e il gruppo medesimo abbiano subito un durissimo colpo . Quanto al gruppo di Michele ZAGARIA, seppure il leader dello stesso risulta ancora dopo oltre 15 anni latitante , numerosi provvedimenti ne hanno ridotto l'operatività (vedi le allegate ordinanze cautelari).

Ebbene nello specifico ed in estrema sintesi queste le risultanze dell'indagine di cui al procedimento 22138/05.

Nell'ambito delle più vaste indagini sul clan dei casalesi, la Squadra Mobile di Caserta, in data 13.12.2004, eseguiva perquisizione domiciliare presso l'abitazione di Schiavone Vincenzo copertone, ubicata in Casal di Principe alla via Tevere nr.10.

Nel corso della perquisizione si rinveniva materiale cartaceo e informatico di eccezionale rilievo. Sulla base di tale materiale erano sviluppate ulteriori indagini che consentivano di ottenere una aggiornata visione di molte delle attività e della struttura del clan dei casalesi ed in particolare della fazione facente capo alla famiglia Schiavone. Tale documentazione risultava essere pienamente 'coerente' con le risultanze delle sentenze definitive e non definitive e delle indagini preliminari fino ad ora esposte.

Schiavone Vincenzo copertone e cioè il depositario di una così importante documentazione, non era un associato come gli altri . Sul suo ruolo nel sodalizio schiavoniano venivano in rilievo, in primo luogo, le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia di area Casertana i quali, sia pure da diversi punti di osservazione, fornivano una convergente descrizione del profilo criminale di Schiavone Vincenzo "Copertone" indicato come "contabile" dell'organizzazione camorrista e uomo di fiducia della famiglia Panaro, legatissima agli Schiavone. Fra queste si richiamano le allegate dichiarazioni dei seguenti collaboratori di giustizia di area casertana: PANNULLO Massimo, TAVOLETTA Cesare, DIANA Luigi, DIANA Alfonso, fratello di Luigi.

E' opportuna una descrizione sia pure sommaria della documentazione cartacea ed informatica trovata presso Schiavone Vincenzo.

Quanto alla sua datazione, può affermarsi, con buona approssimazione. che la stessa risulta compilata da un periodo antecedente e prossimo all'ottobre 2003 fino a tutto il 2004 .

Il ritrovamento della documentazione, infatti, avveniva nel dicembre 2004 e non vi è ragione di ritenere che la produzione documentale del "Copertone" si sia arrestata prima.

Venendo alla suddivisione per argomento della documentazione in questione, un primo capitolo era costituito dalle missive indirizzate a Panaro Nicola – reggente, all'epoca, il sodalizio schiavoniano, recentemente tratto in arresto dai CC di Casal di Principe - memorizzate all'interno del computer, che riguardano il funzionamento quotidiano dell'organizzazione visto dal suo interno. Tali missive costituivano, al contempo, un'agenda dei vari contatti, collegamenti e incontri tra i vari esponenti del sodalizio ovvero tra costoro e componenti di gruppi alleati.

Un secondo capitolo era costituito dagli appunti in forma cartacea e dalle missive a Panaro Nicola, memorizzate nel computer, che riflettono quella che è l'attività principale del clan dei casalesi, vale a dire quella estorsiva. In pratica negli appunti lo Schiavone Vincenzo di Luigi, annotava le somme introitate per ciascuna estorsione indicata con un riferimento sintetico ("Alifana il 30.07 (40)", che può essere tradotto: incassati il 30 luglio 40 mila euro per l'estorsione ai danni della società impegnate nei lavori di costruzione del tratto della ferrovia Alifana che unisce i paesi dell'agroaversano con Napoli), mentre nelle missive indirizzate al Panaro, relazionava quest'ultimo sugli esiti delle attività estorsive commesse da lui o da altri affiliati.

Ultimo capitolo, ma non certo per rilevanza processuale, era costituito dalla documentazione che riguardava la suddivisione in vari gruppi dei diversi affiliati in base alle zone in cui ciascuno operava. In sostanza si tratta di 3 diversi documenti cartacei (di tali dati non vi è traccia invece nel computer dello Schiavone Vincenzo) che costituiscono una vera e propria mappa dei componenti della famiglia Schiavone e dei suoi alleati del comune di San Cipriano (facenti capo a Iovine Antonio detto 'o ninno' e Caterino Giuseppe detto "Peppinotto" tre bastoni) con indicazione dello stipendio percepito da ciascuno.

Da rilevare come i tre documenti fossero sostanzialmente coincidenti quanto al loro contenuto:

-in un documento che appare il più completo (lista nr.3 allegato 3 inf. del 6.12.2006) compaiono 146 fra nominativi di persone o gruppi di soggetti (es. cocchiere + banda, Paoletto+ banda, "Casapesenna"), suddivisi in 11 gruppi;

-in altro documento (lista nr.2 allegato nr. 2) sono indicati 86 nominativi di persone o gruppi di soggetti suddivisi in 6 gruppi (gli 86 nominativi sono presenti nella lista n. 3 di cui sopra ma mancano 5 gruppi (pari a circa 60 nominativi) vale a dire quello del "padrino", quello di San Cipriano d'Aversa, quello di Aversa, quello di Trentola e quello di Casapesenna. Da notare che questi ultimi gruppi comparivano alla fine della precedente lista (la lista n. 3 di cui sopra) il che fa pensare ad una mancata conservazione, da parte del "Copertone", di un ulteriore foglio allegato a quello in esame;

-in un ultimo documento (lista nr. 1 allegato nr. 1), vergato a mano (a differenza degli altri due che erano stati stampati al computer) sono indicati nr.149 nominativi suddivisi in 11 gruppi così come nella lista n. 3. Fra questo documento e quello di cui all'allegato nr. 3 vi è piena coincidenza per 146 indicazioni di nominativi o di gruppi di nominativi e vi sono 3 nominativi in più: un nominativo indicato come vedova nel gruppo casale (nel documento di cui all'allegato 3, le vedove sono due mentre quelle indicate nel manoscritto sono tre); tale Rag.n. non identificato allo stato e soprattutto Sebastiano "l'evraiuolo" certamente identificabile in Caterino Sebastiano (si vedano al riguardo le dichiarazioni di Dario De Simone, Schiavone Carmine, Quadrano Giuseppe). La circostanza è significativa poiché Caterino Sebastiano, un tempo avversario storico dei casalesi in quanto legato alla famiglia De Falco ed a Giuseppe Quadrano (sulla posizione del Caterino Sebastiano si vedano non solo le allegate